DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE

Art. 6

Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonche' per incentivare e promuovere l'attivita' da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.

Versione in vigore dal 26 dicembre 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare
Estremi	Legge 1 dicembre 2015, n. 194
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-tutela-e-la-valorizzazione-della-biodiversita-di/art-6-conservazione-in-situ-nell-ambito-di-aziende-agricole-ed-ex-situ

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it